



**REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO (CVRTT)**

(emanato con D.R. n. 416 del 24 marzo 2015)

INDICE

	<i>Pag.</i>
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – COMPITI DELLA CVRTT	2
ART. 3 – COMPOSIZIONE	2
ART. 4 – SPIN-OFF E SOCIETA' CONSORTILI	3
ART. 5 – BREVETTI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	3
ART. 6 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	4
ART. 7 – RISORSE	4



ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo, la Scuola Superiore «Gabriele d'Annunzio» cura le attività di internazionalizzazione e di valorizzazione applicativa della ricerca, avvalendosi di una Commissione Spin off-brevetti.
2. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del predetto organismo denominato “Commissione per la Valorizzazione della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico” (di seguito CVRTT).
3. La Commissione di cui al presente articolo opera nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 382/1980; del D. Lgs. n. 297/1999; della L. n. 240/2010, art. 6, comma 9, e relativo D.M. attuativo n. 168/2011.

ART. 2 – COMPITI DELLA CVRTT

1. La CVRTT svolge funzioni consultive in materia di valorizzazione economica della ricerca e del trasferimento tecnologico delle conoscenze di cui ai successivi artt. 4 e 5.
2. Alla CVRTT è affidata, inoltre, la promozione delle attività di cui al comma precedente, incluse le attività informative e formative sulla cultura d'impresa dirette ai potenziali proponenti di iniziative di spin-off e brevetti.
3. La Scuola Superiore «Gabriele d'Annunzio», per il tramite della CVRTT, riferisce con cadenza annuale sullo stato di avanzamento delle attività e sulle problematiche inerenti i percorsi di approvazione degli spin-off e dei brevetti attraverso una relazione che viene inviata al Rettore, ai Direttori di Dipartimento, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
4. La CVRTT si avvale dell'assistenza amministrativa-gestionale del *Settore Ricerca, spin-off, brevetti, consorzi e partecipazioni per la ricerca* dell'Ateneo.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

1. La CVRTT è composta dal Direttore della Scuola Superiore «Gabriele d'Annunzio» che la presiede e da un numero non superiore a sei componenti, interni o esterni all'Ateneo, designati dal Rettore, in possesso di comprovate competenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche, giuridiche ed economico-aziendali, nonché nella valutazione dell'impatto sociale e territoriale della ricerca.
2. La CVRTT è nominata con Decreto del Rettore. I componenti durano in carica 3 anni e sono riconfermabili nell'incarico per non più di una volta.
3. Nell'espletamento delle attività di competenza, la CVRTT, di volta in volta, può avvalersi di esperti anche esterni o società qualificate nei differenti settori specifici e/o nella consulenza aziendale.
4. Le adunanze del CVRTT non sono pubbliche e possono essere condotte per via telematica o con raccolta dei pareri a mezzo di posta elettronica. Alle adunanze è presente il responsabile del



Settore ricerca, spin off, brevetti, consorzi e partecipazioni per la ricerca dell'Ateneo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'assemblea ed è approvato seduta stante.

5. È previsto un rimborso spese per gli eventuali componenti esterni della Commissione.

ART. 4 – SPIN-OFF E SOCIETÀ CONSORTILI

1. Le proposte di spin-off, nonché di partecipazione a consorzi e associazioni che hanno tra gli scopi sociali il trasferimento tecnologico e il sostegno dell'imprenditorialità legati alla valorizzazione della ricerca vengono valutate dalla CVRTT, che esprime agli Organi di Governo il proprio parere obbligatorio sulla base di quanto prescritto ai sensi del D.M. n. 168/2011, art. 3.
2. In caso di parere favorevole della CVRTT, la domanda di costituzione dello spin-off o di partecipazione al consorzio, con i relativi allegati e deliberati del/i Dipartimento/i interessato/i, vengono trasmessi al Senato e al Consiglio di Amministrazione che deliberano anche designando un rappresentante dell'Università nel CdA dello spin-off/consorzio.
3. L'esito delle decisioni degli Organi di Governo dell'Ateneo viene comunicato, a cura del *Settore Ricerca, spin-off, brevetti, consorzi e partecipazioni per la ricerca* dell'Ateneo, ai soggetti proponenti dello spin-off, nonché ai Dipartimenti interessati.

ART. 5 – BREVETTI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1. Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), l'inventore o agli inventori che svolgano attività di ricerca e siano dipendenti dell'Ateneo sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione. L'inventore che presenta la domanda di brevetto ha l'obbligo di darne comunicazione all'Amministrazione (Settore Ricerca, spin-off, brevetti, consorzi e partecipazioni per la ricerca dell'Ateneo).
2. Gli inventori dipendenti (professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo) possono cedere a titolo oneroso i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione all'Ateneo che, previa accettazione, deposita la domanda a suo nome. La cessione dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione all'Ateneo da parte degli inventori può essere totale o parziale. Nel caso di cessione parziale, gli inventori indicano nella proposta di cessione del brevetto a quali altri soggetti intendono cedere i diritti patrimoniali e quali saranno le rispettive percentuali di titolarità del brevetto. Restano salvi in ogni caso i diritti morali degli inventori.
3. Per le invenzioni realizzate da inventori che svolgano attività di ricerca, quali dottorandi, assegnisti e borsisti, la titolarità dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spetta all'Ateneo medesimo, salvo diversa disposizione dei singoli contratti che disciplinano tali rapporti. In tal caso, la domanda di brevetto è depositata a nome dell'Ateneo, salvo il diritto morale dell'inventore ad essere riconosciuto autore.



4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo la CVRRT esprime agli Organi di Governo parere obbligatorio in merito all'opportunità di procedere al deposito della domanda di brevetto a nome e a carico del fondo brevetti di Ateneo. La CVRRT esprime parere obbligatorio anche sulle richieste di copertura dei costi di estensione europea e internazionale (PCT o altra procedura) di una domanda di brevetto nazionale e su ogni altro atto che comporti l'utilizzo del fondo brevetti di Ateneo. I pareri della CVRRT sono corredati dalle specifiche relazioni tecnico-economiche di sintesi.
5. La CVRRT esprime agli Organi di Governo parere obbligatorio in merito alla cessione del brevetto, alla concessione di licenze, nonché alla costituzione di *partnership*, relativamente a brevetti di titolarità dell'Ateneo, coinvolgendo gli inventori nelle trattative con i terzi.
6. Nel caso in cui la domanda di brevetto sia stata depositata dall'Ateneo, i ricavi derivanti da contratti di cessione o di licenza o di opzione dovranno, in primo luogo, coprire i costi sostenuti per la brevettazione. Nel calcolo dei costi devono essere inclusi anche quelli futuri già noti, pur se non ancora effettivamente sostenuti al momento della stipula dell'accordo di cessione, licenza o opzione del brevetto.
7. Dopo il rimborso dei costi di brevettazione e l'attribuzione di eventuali quote a soggetti esterni, gli utili saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 65, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 30 del 2005, garantendo un minimo del 30 % all'Ateneo e un minimo del 50% agli inventori. La destinazione del rimanente 20 % verrà deliberata dal CdA, su proposta della CVRRT.
8. Nel caso in cui la domanda di brevetto sia stata depositata dagli inventori, si richiama il disposto dell'art. 65 del D. Lgs. n. 30 del 2005.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al D. Lgs. n. 30 del 2005 e successive modifiche.

ART. 6 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La CVRRT, l'inventore e ogni altro soggetto che abbia collaborato a realizzare l'invenzione è tenuto alla massima riservatezza in merito alla stessa.

ART. 7 – RISORSE

1. Annualmente il *Settore Ricerca, spin-off, brevetti, consorzi e partecipazioni per la ricerca* dell'Ateneo propone l'iscrizione in bilancio di fondi adeguati per la registrazione di brevetti e per la partecipazione a spin-off.